



**ALLEGATO B
FACSIMILE CONVENZIONE**

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART 56 DEL DLGS 117 DEL 2017 PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DIURNO PER PERSONE IN ESECUZIONE PENALE, AMMESSE ALLE MISURE ALTERNATIVE O DIMESSI DAL CARCERE, IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. CIG ZB43C3C98D

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato da _____, (nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ (di seguito denominato “Comune”)

E

L’Ente _____ con sede legale in _____, Via _____, CF _____, di seguito anche chiamato “Ente” iscritto al n. _____ del Registro _____ nella persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. in data è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117 del 3/7/2017 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione degli interventi in oggetto;
- con determinazione dirigenziale _____ è stata individuato l’ente del terzo settore, con sede legale in _____ (____), per la realizzazione degli interventi di cui al precedente copoverso, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal mese di ottobre 2023 e fino al mese di settembre 2026, per l’importo complessivo onnicomprensivo di € **180.000,00 (pari a € 60.000,00 annui)**;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, finalità, destinatari

FINALITA’

Con la presente convenzione il Comune di Firenze intende realizzare un servizio diurno, con valenza ricreativa e sociale, per l'accoglienza di persone con problemi di devianza penale, in permesso premio, misura alternativa o di comunità o scarcerati da meno di 30 mesi, in situazioni di marginalità, con l'obiettivo di stimolare e agevolare la realizzazione di percorsi d'autonomia, denominato "Centro Diurno" (CD). Il CD deve operare su progetti individuali d'accoglienza e sostegno attuati in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i servizi penitenziari e di comunità con la finalità di costruire percorsi condivisi di fuoriuscita dalla condizione di esclusione e illegalità. Il servizio svolge attività di accoglienza, di mediazione sociale e di accompagnamento degli utenti in percorsi verso l'autonomia e l'integrazione sociale che si devono sostanziare nell'orientamento e sostegno per l'inserimento lavorativo, la consulenza e orientamento legale, il sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa ed il reinserimento sociale. Gli interventi si svolgono nel territorio del Comune di Firenze e anche in ambiti territoriali esterni quando ciò sia necessario in relazione a situazioni specifiche.

Le finalità del progetto sono:

1. realizzare un servizio di accoglienza temporanea diurna destinata a **persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di vulnerabilità e svantaggio sociale**, al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un processo di inclusione sociale attiva;
2. fornire supporto materiale ed orientamento nella prima fase di dimissione dal carcere e nelle fasi successive nei casi di necessità;
3. operare con informazione, orientamento, sostegno, formazione su progetti individuali coordinati dai competenti Servizi Sociali del Comune di Firenze, dall'UIEPE, dalla Usl Centro Toscana, con l'obiettivo dell'autonomia della persona;
4. costituire una rete di servizi per **persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale**, in particolare con gli altri Centri Diurni, i Centri di Accoglienza, il Volontariato, le Reti di solidarietà, le Unità di strada, gli Sportelli d'accesso, oltre agli Uffici della Pubblica Amministrazione;
5. organizzare il servizio prevedendo una partecipazione attiva delle persone accolte;
6. puntare alla progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità delle persone accolte dove al crescere dell'autonomia diminuisce l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l'adulto, anche in condizione di vulnerabilità o marginalità, possa raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un servizio di accoglienza temporanea – diurna –destinata a persone in esecuzione penale, ammesse alle misure alternative e di comunità o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale, al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un processo di inclusione sociale attiva.

Gli interventi devono articolarsi in:

1. **Attività di Base (o a Bassa soglia).** Per interventi di bassa soglia si intendono le prestazioni finalizzate al primo ascolto e all'orientamento con eventuale risposta ai bisogni primari quali igiene, salute, alimentazione, cura della persona, finalizzati all'acquisizione di autonomia.
In particolare:

- ✓ **Counseling socio-psicologico e sanitario.** La persona accolta nel CD deve ricevere assistenza socio-psicologica dal momento dell'ingresso e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza con colloqui utili a verificarne la condizione psico-fisica (cura di sé e delle proprie patologie, controllo delle vaccinazioni, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, scelta del medico di base, diffusione delle informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali, sugli stili di vita sani e sull'utilizzo di sostanze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo).
- ✓ **Consulenza legale.** La persona accolta nel CD deve avere la possibilità di ricevere consulenza legale in relazione al proprio percorso in ambito penale;
- ✓ **Attività d'orientamento ed accompagnamento per l'accesso ai servizi territoriali.** Il gestore deve garantire agli utenti le informazioni sui servizi offerti dal territorio, con particolare riguardo agli uffici coinvolti nel rilascio dei documenti concernenti lo status giuridico dell'utente (Anagrafe, Questure, Prefetture, ecc.), ai servizi sanitari, sociali, anagrafici e dei Centri per l'Impiego, assicurando, laddove necessario e funzionale all'acquisizione di un'autonomia personale, il primo accompagnamento degli stessi presso gli stessi;
- ✓ **Attività di socializzazione.** Il gestore organizza momenti di condivisione e socializzazione per le persone accolte tenendo conto degli interessi degli ospiti al fine di promuovere un'animazione partecipata e formativa anche con l'organizzazione di attività culturali;
- ✓ **Lavanderia.** Il gestore deve assicurare un servizio di lavanderia agli ospiti;
- ✓ **Docce.** Il gestore deve assicurare il servizio docce nella fascia oraria minima dalle ore 15,00 alle ore 18.00 per un minimo di 4 giorni alla settimana, fornendo agli utenti che lo richiedano il kit di pulizia composto da sapone e/o bagno schiuma, shampoo, dentifricio e spazzolino; kit barba composto schiuma da barba e rasoio usa e getta; Asciugamani idonei per la doccia; assorbenti, fornitura di capi di abbigliamento, e secondo necessità, un kit cambio biancheria intima composto da slip, calzini e maglietta/canottiera, utilizzando anche eventuali donazioni;
- ✓ **Banco farmaceutico.** Il gestore erogherà, secondo necessità, prodotti farmaceutici da banco;
- ✓ **Servizio Telefonico.** Punto di comunicazione detenuti-famiglie con messa a disposizione dei mezzi telefonici e di rete per facilitare la comunicazione con i familiari;
- ✓ **Pasto.** Previa autorizzazione del gestore, gli ospiti potranno organizzare un momento dedicato al pasto, da intendersi non solo come ristoro ma anche come momento conviviale e di socializzazione;
- ✓ **Accompagnamenti.** Su disposizione della Magistratura di Sorveglianza e in accordo con gli Istituti Penitenziari, il gestore organizzerà accompagnamenti, concordandone preventivamente orari e modalità, di persone detenute in permesso orario sul territorio fiorentino, provenienti dal carcere di Firenze Sollicciano e dal carcere di Firenze Mario Gozzini, o da altri Istituti di pena laddove la persona abbia residenza o domicilio (anche di tipo comunitario) su Firenze;

2. **Progetti di Inclusione Attiva.** Per progetti d'inclusione attiva si intendono i progetti individuali definiti e monitorati da un'Equipe Multidisciplinare, finalizzati all'autonomia personale, sociale ed economica. Possono essere comprensivi anche delle attività di base. Il gestore s'impegna, col coordinamento del Comune di Firenze e nell'ambito della rete, alla collaborazione con le altre amministrazioni competenti (inclusi i Centri per l'Impiego, i Centri di Salute Mentale, i SERD) e col privato sociale attivo nell'ambito degli interventi di contrasto a esclusione e povertà.

PERSONALE, VOLONTARI, SERVIZIO CIVILE

Il personale opera:

1. presso il CD nelle ore di apertura settimanale;
2. negli accompagnamenti dei detenuti in permesso;
3. nelle proiezioni interne agli Istituti di Pena per la distribuzione di indumenti e prodotti vari.

La Gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale o Regionale presso il Centro Diurno Attavante è a cura del Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, che coordina le attività delle unità di Servizio Civile raccordandosi con il gestore. I volontari in Servizio Civile coadiuvano gli operatori del centro negli ambiti previsti dalle normative in vigore. Possono utilizzare le auto di servizio dell'A.C. previa autorizzazione del Comune. Il gestore, previa informativa al Comune di Firenze, può attivare convenzioni con le Università per la realizzazione di tirocini universitari presso il Centro Attavante. La gestione dei tirocinanti è a cura del gestore. Le attività dei tirocinanti universitari devono essere coerenti col progetto e definite in accordo con il Comune. Il gestore deve altresì assicurare attività di formazione continua ai volontari coinvolti nelle attività del Servizio diurno funzionale ad affrontare le problematiche dell'utenza accolta ed a sviluppare le attività di base ed i percorsi di inclusione previsti.

MODALITA' DI ACCESSO E REGOLAMENTO

1. Modalità di accesso. L'Accesso al CD può avvenire: a) in forma diretta da parte della persona, anche attraverso i servizi di prossimità, il servizio educativo di strada, l'associazionismo ed i centri di ascolto; b) su segnalazione da parte dei Servizi Penitenziari, Sociali o Sociosanitari di riferimento. I servizi richiedono e concordano con il CD l'inserimento della persona nelle attività di Base e/o nei progetti di Inclusione Attiva. Tutti i soggetti devono essere registrati e per ciascuno di essi deve essere redatto un fascicolo personale con tutti i dati personali e del progetto individuale da realizzare. Non sono ammessi al servizio diurno soggetti non registrati. Il numero di utenti che possano essere contemporaneamente accolti nel servizio diurno ed accedere al progetto non può essere superiore a 20 (venti).

2. Orario di apertura. L'orario minimo di Apertura del Servizio Diurno è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19.30 con chiusura il sabato, la domenica, nelle festività. Il servizio rimane chiuso altresì per 15 giorni durante il mese di Agosto.

3. Regolamento di convivenza del Centro Diurno. Il gestore deve predisporre, di concerto con il Comune di Firenze, un **Regolamento di convivenza del Centro Diurno** nel quale devono essere individuati le facoltà e gli obblighi degli ospiti con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza. La violazione delle norme previste dal regolamento comporta l'applicazione della sanzione che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 30 giorni di allontanamento dalla struttura. Il coordinatore della struttura, a seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del patto o del regolamento o di gravi condotte aggressive, minacciose, o comunque lesive della dignità personale altrui, può proporre alla Direzione Servizi Sociali l'allontanamento dalla struttura per periodi superiori a giorni 30. La Direzione Servizi Sociali, sentito il coordinatore della struttura e l'interessato, decide se applicare o meno la sanzione dell'allontanamento fino a un massimo di 365 giorni. I cittadini allontanati da una delle strutture di accoglienza del Comune per qualsiasi violazione delle norme regolamentari della struttura non possono accedere al servizio fino al termine della sanzione. Il gestore non può rifiutare l'ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti

che sono segnalati dai servizi sociali del comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull'ingresso dell'ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.

DESTINATARI

Destinatari del Servizio sono:

- i detenuti in permesso dagli Istituti Penitenziari o che sono autorizzati a lavorare all'esterno;
- le persone ammesse alle misure alternative (affidati in prova, semiliberi, detenuti domiciliari, liberi vigilati, fruitori di legge 26/11/2010 n.199 (*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi*), ed in ogni condizione derivante da benefici o disposizioni di natura penale, ex-detenuti e loro familiari, privi di validi punti di riferimento in città, di entrambi i sessi, italiani o stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido (o per i quali è in corso un processo di regolarizzazione sul territorio);
- gli ex-detenuti dell'area provinciale fiorentina ed i soggetti che sono residenti nel Comune di Firenze o che sono domiciliati di fatto sul territorio dell'area provinciale fiorentina, dove per domicilio di fatto s'intende l'attività lavorativa, di studio, di formazione o l'insieme degli interessi prevalenti, ed i loro familiari, entro 30 mesi dalla scarcerazione);
- gli ex-detenuti stranieri in possesso di titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (o per i quali è in corso un processo di regolarizzazione sul territorio) ed i loro familiari, entro 30 mesi dalla scarcerazione;
- persone per le quali sono state disposte misure o sanzioni di comunità, tra le quali: i lavori di pubblica utilità o messa alla prova;

Il numero di utenti che possano essere contemporaneamente accolti nel servizio diurno ed accedere al progetto non può essere superiore a 20 (venti).

I cittadini extracomunitari possono accedere al servizio ed essere registrati solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (o per i quali è stato avviato un processo di regolarizzazione sul territorio).

I cittadini allontanati da una delle strutture di accoglienza del Comune per qualsiasi violazione delle norme regolamentari della struttura non possono accedere al servizio.

Il gestore non può rifiutare l'ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono segnalati dai servizi sociali del comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull'ingresso dell'ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.

Art. 2 – Durata e rinnovo

La durata della Convenzione, viene stabilita in anni tre, **a partire dal 01.10.2023 e fino al 30.09.2026**

La Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, senza che l'Ente affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio degli interventi e delle attività anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 3 – Luogo di Esecuzione

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso la struttura, di proprietà del Comune di Firenze, situata in Via Attavante n. 12

L'utilizzo dei locali e dei beni mobili in esso collocati di proprietà comunale, avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- sono vietate al gestore utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dalla presente convenzione
- per tutta la durata del periodo d'uso il gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad essa affidati
- i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati, al termine della durata della presente Convenzione, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Il personale del Comune può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari.

Sono a carico del Comune di Firenze le spese per le utenze e le spese di gestione straordinaria relative alla tenuta dell'immobile in perfetto stato d'efficienza.

Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria. È altresì a carico del gestore la sostituzione delle parti di arredo, beni mobili e della dotazione tecnica, informatica e altri beni in uso non più utilizzabili, qualora necessari al buon andamento del servizio .

Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di “datore di lavoro”.

Art. 4 - Attività

L'Ente si impegna a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione così come dettagliate nella proposta progettuale presentata e secondo quanto contenuto nella presente Convenzione e nell'Avviso richiamato in premessa.

L'Ente si impegna altresì a trasmettere una relazione a cadenza trimestrale sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli obiettivi raggiunti.

I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per gli ospiti.

Art. 5 – Spese rimborsabili

L'importo annuo della Convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € **60.000,00 onnicomprensivo** per un ammontare complessivo triennale di € **180.000,00**.

Il rimborso deve intendersi fino alla concorrenza massima - e non oltre – dell'importo di 60.000,00 euro annui onnicomprensivi.

L'importo pattuito sarà corrisposto in rate trimestrali entro 60 gg dalla data di ricevimento alla PEC della Direzione Servizi Sociali dei documenti contabili relativi incluso un Report sulle attività svolte supportato da idonea documentazione giustificativa di spesa.

La polizza assicurativa di cui all'art 18 del Dlgs 117 del 2017 al successivo art. 7 deve intendersi comunque ricompresa nel rimborso complessivo previsto.

Il Comune riconoscerà all'Ente il rimborso delle spese pertinenti al progetto effettivamente sostenute e documentate.

Il pagamento avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti fiscali, e anche previdenziali, assicurativi e assistenziali.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'ente deve comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Art. 6 - Obblighi dell'Ente affidatario

L'Ente si obbliga:

1. a garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata;
2. a collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni fornite;

L'Ente si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica.

L'Ente solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Associazione stessa.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità civile e penale per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di Convenzione, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'ente è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 7 – Assicurazioni

L'Ente è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

L'Ente ha dichiarato di aver stipulato la seguente polizza per assicurare i propri volontari e dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con massimali non inferiori a quelli specificati nell'avviso:

Polizza n. _____ stipulata con _____ in data _____ con scadenza _____, depositata in copia al Comune.

Art. 8 – Controlli

Il Comune verificherà periodicamente la qualità delle attività svolte dall'Ente a mezzo del proprio personale, anche attraverso accesso alla documentazione ed alla sede dello svolgimento delle attività convenzionate e mediante rilevazioni presso gli utenti destinatari degli interventi

In caso di scostamenti dalla qualità programmata delle attività, il Responsabile del Procedimento potrà prescrivere all'Ente opportune azioni correttive, alle quali la stessa dovrà conformarsi nei tempi assegnati.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Ente, in relazione alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, si impegna affinché tutto il personale preposto (sia volontario che non), rispetti gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato al seguente indirizzo web:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

La violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Cause di risoluzione

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione – senza indennizzi in favore dell'Ente – per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso.

Inoltre, il Comune si riserva di risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Ente venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora lo stesso Ente perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;
- per la violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 9;
- per la mancata realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.

In tutti i casi, la procedura di risoluzione avverrà previa contestazione in contraddittorio delle relative cause.

In caso di risoluzione anticipata, all'Associazione sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività fino alla data di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione e per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto, autorizza espressamente il trattamento dei dati da parte del Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Ente prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla vigente disciplina in materia e si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente Convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili al termine del rapporto convenzionale.

Art. 11 Disposizioni finali

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e registro ex art. 82 comma 5 - D.Lgs. 2017/117.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.